

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - **Decreto dirigenziale n. 84 del 14 aprile 2010 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art.269 comma 2. Diniego autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Ditta: Toriello Aniello s.r.l. (amministratore unico: Toriello Aniello). Sede legale: Via Fontana n.14 del Comune di S.Stefano Del Sole (AV). Sede produttiva in via Monteovoli del Comune di Cesinali (AV). Attività: stoccaggio e frantumazione di materiali da costruzione oper riutilizzo di produzione calcestruzzo.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- **CHE** il **D LGS 3 aprile 2006 n. 152**, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gl'impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- **CHE** tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- **CHE** per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al **D LGS 3 aprile 2006, n. 152** o quelli già fissati dalla Regione Campania con **DGR 5 agosto 1992 n. 4102**, se più restrittivi;
- **CHE** per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla **DGR 19 gennaio 2001, n. 286**, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- **CHE** con atto acquisito al prot. n. 614404 dell'8/7/2009 ai sensi dell'art.269, comma 2 **D.Lgs. 3 aprile 2006** la ditta in oggetto ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni per l'impianto di stoccaggio e di frantumazione di materiali da costruzione per riutilizzo di produzione calcestruzzo, da ubicarsi nel Comune di Cesinali alla via Monteovoli;
- **CHE** alla domanda è allegato il progetto e la relazione tecnica a firma del dott. Francesco Chirola iscritto all'Albo dei Chimici della Campania con il n.1168.

CONSIDERATO:

- **CHE** dalla documentazione agli atti risulta:
che l'impianto:
è nuovo, secondo la definizione del **D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, art. 268, lett "m"**;
non risulta in esercizio per l'attività di frantumazione di materiali da costruzione per riutilizzo di produzione calcestruzzo;
- **CHE** dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- **CHE** con nota prot. n.643768 del 16/7/2009 è stata indetta la Conferenza dei Servizi, convocata per il giorno 3/09/2009, in tale seduta la ditta chiede un breve rinvio per rimodulare meglio l'intervento proposto tenendo conto anche dell'impianto già esistente (ed autorizzato) di produzione calcestruzzo; la Conferenza accoglie tale richiesta e concorda di riconvocarsi dopo la presentazione di tali atti;
- **CHE** con nota prot.1047822 del 2/12/2009, la ditta ha trasmesso la rimodulazione dell'intervento;
- **CHE**, sulla scorta di tale documentazione, con nota prot. n. 106132 del 7/12/2009, è stata riconvocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 21/01/2010; in tale seduta preliminarmente il Sindaco

del Comune di Cesinali nel comunicare la impossibilità di assicurare la propria presenza, chiede alla Conferenza di valutare l'opportunità di un breve rinvio. La Conferenza accoglie tale richiesta e fissa la nuova seduta per il 28 gennaio 2010;

- in tale data, la seduta è andata deserta e riconvocata per il giorno 9 febbraio 2010;
- in tale seduta, dopo ampia discussione, all'unanimità la Conferenza dei Servizi determina di "non potersi esprimere parere favorevole per l'impianto di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti in quanto l'area sulla quale lo stesso va ad insistere non risulta urbanisticamente compatibile".

RITENUTO:

– doversi rilasciare alla ditta **Toriello Aniello s.r.l.** il provvedimento di diniego all'autorizzazione richiesta;

VISTI:

1. la DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la DGR 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
5. la DGR 19 gennaio 2001, n. 286;
6. il D LGS 3 aprile 2006, n. 152.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

1. di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
2. di NON AUTORIZZARE la ditta "**Toriello Aniello s.r.l.** " alle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera per l'impianto di frantumazione di materiali da costruzione per riutilizzo di produzione calcestruzzo da ubicarsi in via Monteovoli del Comune di Cesinali (AV);
3. di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3⁴ della legge 7 agosto 1990 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso, il presente provvedimento, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
4. di notificare il presente atto alla ditta "**Toriello Aniello s.r.l.**" con sede in via Monteovoli del Comune di Cesinali (AV) ;
5. d'inviarne copia al Comune di Cesinali, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL di Avellino (ex AV/2) ed all'ARPAC – Dipartimento provinciale di Avellino;
6. d'inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC;

Il Dirigente del Settore
Dott. Guido Vegliante